

AULA 'A'

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO



08660/18

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Licenziamento per gmo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 13548/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 8660

Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente -

Rep.

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -

Ud. 10/01/2019

Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -

PU

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -

Dott. CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13548-2017 proposto da:

SM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PUBLIO VALERIO 41, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ACHILLE CASTELLI;

- ricorrente -

2019

contro

110

CL

A.R. S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 132/2017 della CORTE
D'APPELLO di ANCONA, depositata il
28/03/2017 R.G.N. 455/2016;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/01/2019 dal
Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato VITTORIO GRIECO per delega
verbale Avvocato ACHILLE CASTELLI.

CASSAZIONE.net

FATTI DI CAUSA

1.1. Con ricorso ex art. 1, co. 47, l. n. 92/2014 al Tribunale di Fermo **MS**, dipendente dal 22/4/2004 del **CL**

A.R. s.r.l., inquadrato nel 4° livello del c.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessili, dell'abbigliamento e delle calzature con qualifica di addetto alla manovia, impugnava il licenziamento comunicatogli in data 18/2/2013 per giustificato motivo oggettivo (riduzione del personale causata da contingenti esigenze economiche aziendali).

1.2. Il Tribunale accoglieva la domanda e disponeva la reintegra dello **S** nel posto di lavoro con il risarcimento pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

1.3. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 129/2015, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla società, per essere stato lo stesso proposto oltre i 30 giorni dalla data dell'udienza in cui il Tribunale aveva dato lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.

1.4. A seguito di ricorso per cassazione da parte del Calzaturificio questa Corte, con sentenza n. 17211/2016, rilevando che Corte d'appello, disattendendo i principi che regolano il rito speciale, non avesse verificato, al fine di valutare la tempestività del reclamo, se e quando erano state effettuate la comunicazione alle parti (a cura della cancelleria) o la notificazione (ad opera della controparte) della sentenza pronunciata dal Tribunale, così da applicare, in caso di eventuale difetto delle stesse, il termine lungo di sei mesi, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., espressamente richiamato dal comma 61 dell'art. 1 della legge n. 92, aveva cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione.

1.5. Decidendo in sede di rinvio la Corte d'appello di Ancona, rilevata preliminarmente la tempestività del reclamo, riformava integralmente la decisione di *prime cure* e dichiarava inammissibile la domanda dello **S**.

Riteneva, in particolare, che fosse stata provata l'avvenuta ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento con preavviso del 18/2/2013 e che rispetto a tale comunicazione, seppur effettuata in violazione delle regole procedurali imposte dall'art. 7, co. 1, della l. n. 604/1966 (come modificato dall'art. 1, co. 41, della l. n. 92/2012), fosse intervenuta la decadenza ex art. 6 della l. n. 604/1966 essendo stata l'impugnativa stragiudiziale proposta solo in data 27/5/2013 e cioè dopo il maturare del termine di sessanta giorni che non poteva considerarsi sospeso per il tempo necessario all'espletamento della procedura conciliativa obbligatoria in mancanza di espressa previsione in tal senso da parte dell'art. 7 della l. n. 604/1966. Non condivideva, al riguardo, l'assunto del lavoratore secondo il quale la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione del lavoro (nella specie tale comunicazione vi era stata il 20/2/2013) avrebbe determinato l'insussistenza del licenziamento con la conseguenza che l'impugnativa stragiudiziale, non avendo alcun termine di decorrenza, sarebbe stata pienamente efficace.

Escludeva, infine, la necessità dell'irrogazione del licenziamento a conclusione dell'*iter* conciliativo ritenendo già espressa la volontà risolutoria in sede di comunicazione del 18/2/2013.

2. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale **MS** ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
3. Il Calzaturificio **L** A.R. s.r.l. è rimasto intimato.
4. Non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della legge n. 604/1966, artt. 6 e 7, in punto di decorrenza del termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnativa del licenziamento, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 41, l. n. 92/2012 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

Lamenta che la Corte territoriale si sia limitata ad applicare il disposto di cui all'art. 6 della l. n. 604/1966 senza coordinare lo stesso con il successivo art. 7 e con la prescrizione di carattere sostanziale in quest'ultima norma contenuta.

Rileva che equiparare, ai fini della decorrenza del termine decadenziale, il licenziamento intimato prima del tentativo obbligatorio di conciliazione, introdurrebbe un meccanismo operativo non previsto ed una violazione di legge in ordine agli effetti.

Sostiene che la procedura conciliativa obbligatoriamente prevista abbia un preciso collegamento funzionale per oggetto e scopo con la fattispecie procedimentale del licenziamento come si evince anche dal fatto che il licenziamento adottato al termine della procedura conciliativa ha effetto "dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato" - ossia dal giorno di ricezione, da parte dell'Ufficio, della comunicazione datoriale che contiene un mero "preavviso di licenziamento" - salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.

Rileva che, nella specie, la comunicazione del 18 febbraio 2013 non potesse considerarsi quale provvedimento avente efficacia estintiva ma come mera manifestazione dell'intenzione di licenziare visto che la procedura presso la Direzione provinciale del lavoro successivamente avviata doveva servire ad individuare eventuali soluzioni alternative.

Evidenza che, in ogni caso, la comunicazione alla Direzione Provinciale integrasse una revoca dell'intimato licenziamento (ove non considerata la comunicazione del 18 febbraio 2013 quale mera manifestazione dell'intenzione di procedere al licenziamento).

1.2. Il motivo è infondato.

Va innanzitutto rilevato che la questione della revoca implicita non è stata affrontata dalla Corte di merito ed il ricorrente non chiarisce in che termini e quando la stessa sia stata prospettata.

E' noto che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del *thema decidendum* del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (v. Cass. 9 agosto 2005, n. 16742; Cass. 24 novembre 2004, n. 22154). Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 28 luglio 2018, n. 20518; Cass. 12 luglio 2005, Cass. 16 agosto 2004, n. 15950), qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto.

Per il resto si osserva che l'art. 7 della l. n. 604/1966, come sostituito dall'art. 1, co. 40 e 41, della l. n. 92/2012 prevede, al primo comma, che: "Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore".

Tale previsione consente alle parti di confrontarsi presso una sede che offre garanzie di terzietà e di trovare soluzioni alternative al licenziamento.

Una sospensione del termine di decadenza per l'impugnativa del licenziamento non è prevista nell'ipotesi di attivazione obbligatoria della indicata procedura compositoria e ciò si spiega considerando che tale procedura, di norma, deve precedere l'adozione del licenziamento, essendo oggetto della comunicazione un mera manifestazione dell'intenzione datoriale di procedere al preannunciato provvedimento (si veda, infatti, il comma 2 del citato art. 7 che espressamente prevede che: "Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato").

La questione che si pone è se nell'ipotesi in cui, come nel presente giudizio, la procedura predetta sia stata attivata dopo la

formale comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (che, come insindacabilmente accertato dalla Corte territoriale, integrava un compiuto atto di recesso), una sospensione del termine di decadenza fosse comunque applicabile.

In realtà va considerato che, con l'omessa preventiva comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro dell'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo, il datore di lavoro è senz'altro incorso in una violazione procedurale rilevante ai sensi dell'art. 18, co. 6, della l. n. 300/1970 (secondo cui: "Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, della procedura di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o sesto").

Ed allora il lavoratore che abbia ricevuto, come nella specie, una comunicazione del licenziamento non preceduta dalla procedura obbligatoriamente prevista, ha una specifica tutela per la suddetta violazione ma, evidentemente, per far valere la stessa, deve impugnare il licenziamento nei termini ordinariamente previsti.

Tanto non è avvenuto nel caso in esame non avendo lo **S** impugnato il licenziamento nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 della l. n. 604/1966, restando, così, preclusa la possibilità di far valere ogni contestazione ed anche quella relativa all'inosservanza da parte del Calzaturificio della disposizione di cui all'art. 7, co. 1, l. n. 604/1966.

2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della legge n. 604/1966, art. 2, co. 1, in punto di osservanza dell'onere della forma scritta del licenziamento (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

Lamenta che erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto non necessaria l'irrogazione formale del licenziamento all'esito della procedura conciliativa.

2.2. Il motivo è assorbito per le considerazioni già svolte con riguardo al primo motivo di ricorso.

Ed infatti la sussistenza di un licenziamento intimato in forma scritta, in sé pienamente espressivo della volontà risolutoria, ancorché senza l'espletamento della preventiva procedura di cui all'art. 7, co. 1, della l. n. 604/1966, licenziamento impugnabile anche per far valere il suddetto vizio procedurale, rende superflua ogni considerazione sulla dedotta necessità di (altro) licenziamento in forma scritta all'esito di tale procedura.

3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa e comunque insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).

Lamenta che la Corte territoriale abbia omesso ogni ragionamento logico-giuridico legittimante l'esclusione del provvedimento espulsivo da irrogare all'esito della procedura ex art. 7, co. 1, della l. n. 604/1966;

3.2. Anche tale motivo, come il precedente, è assorbito per le considerazioni già svolte con riguardo al primo motivo di ricorso.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

5. Nulla va disposto per le spese processuali non avendo il Calzaturificio L A.R. s.r.l. svolto attività difensiva.

6. Va dato atto dell'applicabilità dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 considerato che, in base al tenore letterale della disposizione, l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2019

Il Cons. Est.

Dott. Caterina Marotta

Il Presidente

Dott. Vittorio Nobile

Il Presidente del Collegio
Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruello



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNICA
DEPARTAMENTO LAVORO
DEPOSITO IN CASSAZIONE

10

20 GEN 2019

Giovanni Ruello